L'apicoltura

Secondo la formulazione del vecchio testo dell' articolo 2135 c.c., e una volta accettata la tesi per la quale occorreva escludere il rapporto tra allevamento e coltivazione del fondo e occorreva comprendere nella nozione di allevamento la cura dei cicli biologici animali, la dottrina agraria si era divisa tra chi riteneva che la cura del ciclo biologico come caratteristica dell' allevamento agricolo non consentisse discriminazioni, per cui tutti gli animali potevano assurgere alla categoria di prodotti agricoli e chi si batteva per la ricerca di un criterio che consentisse di restringere l'elenco degli animali che potessero essere allevati da un imprenditore agricolo.

Il D.Lgs. 228/2001 ha risolto tale problema, prevedendo che sono agricole le attività sì dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale, ma che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In questo modo è stato limitato l'oggetto dell'allevamento agricolo ai soli animali che, in una ricostruzione sociologica dell'ambiente agrario, sono allevati sul fondo. Ne deriva l'esclusione, dall'impresa di allevamento agricolo, delle attività di allevamento di animali carnivori, come gatti, visoni, volpi, nonché di quelle di allevamento di scimmie, serpenti, e altri animali non rientranti nell'idea di agricoltura.

Devono, invece, ritenersi incluse la fauna selvatica allevata nelle aziende agroturistiche, al fine di offrire ai turisti occasioni e possibilità di caccia e le api, del cui allevamento si occupa la L. 313/2004.

Il legislatore, con la L. 313/2004 sull'apicoltura, ha rinnovato la consuetudine delle leggi speciali per determinati tipi di attività.

Tale norma dispone che «la conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno» (art. 2).

La legge, inoltre, al fine di evitare il diffondersi di malattie (come la varroasi), sancisce:

- che chiunque possieda alveari debba fame denuncia ai servizi veterinari dell'ATS competente (art. 6);
- l'introduzione dell'art. 896-bis nel codice civile sulle distanze minime per gli apiari (art. 8);
- che le Regioni adottino misure per l'incentivazione dell'apicultura anche nella forma «nomade» (quando si verificano uno o più spostamenti di alveari nel corso dell'anno);
- che gli enti pubblici aiutino la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o da loro detenuti (art. 7).